

**DISCIPLINARE**

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA CON BANDO CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE AREA SPORTIVA VINGONE 2021/2028 Codice CIG n. 8734825D9B .**

STAZIONE CONCEDENTE	Comune di Scandicci – P.za Resistenza n. 1 - 50018
Codice CIG rilasciato da ANAC	8734825D9B
Numero gara	8133766
Tipo di procedura e contratto	PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO ART. 164 E SEGUENTI D.Lgs. 50/2016 - Concessione
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 80 punti; offerta economica 20 punti
CPV principale	92610000 – 0 Servizi di gestione di impianti sportivi
TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA	<b>/2021 ORE 12:00:00</b>
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	<b>/2021 ORE 10:00:00</b>
DATA PRIMA SEDUTA SEGGIO DI GARA	<b>/2021 ORE 10:00:00, presso il Comune di Scandicci in videoconferenza o in altra data che sarà comunicata con preavviso secondo le modalità stabilite al paragrafo dedicato.</b>
Importo del canone settennale a base di gara da assoggettare a rialzo	€ 7,00 oltre IVA
Valore stimato complessivo della concessione periodo 2021/2028	€ 327.168,80 (non comprensivo del canone a base di gara da assoggettare a rialzo)
Valore stimato complessivo totale della concessione con previsione di rinnovo per ulteriori 7 anni	€ 654.337,60
Valore stimato complessivo totale della concessione con previsione di rinnovo per ulteriori 7 anni e proroga tecnica di n. 6 (sei) mesi	€ 677.706,80

Durata del contratto	7 annualità sportive (con eventuale rinnovo di pari durata)
Luogo di esecuzione	SCANDICCI (codice NUTS ITI14)

## 1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 2, alle ore 10,00 del giorno \_XXXXXXXX/2021

(data scadenza presentazione offerte: XXXX/2021 alle ore 12:00:00)

presso la sede del Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza in Scandicci, dinanzi al sottoscritto o chi per esso, avrà luogo l'apertura della procedura negoziata con bando per la concessione del servizio in oggetto. Secondo quanto previsto dalla deliberazione ANAC 312/2020, l'effettuazione delle sedute pubbliche come anche lo svolgimento delle attività della Commissione giudicatrice avverranno in videoconferenza e/o mediante strumenti da remoto al fine di evitare contatti e/o assembramenti.

### AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE - Comune di Scandicci

Indirizzo: P.le della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci

PEC: [comune.scandicci@postacert.toscana.it](mailto:comune.scandicci@postacert.toscana.it)

Determinazione a Contrattare del Dirigente del Settore 2 Servizi Amministrativi, nonché Responsabile del Procedimento Dott. Simone Chiarelli Tel. 055/7591213.

Profilo di committente: <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html>.

Tel: 055/7591 212 – 309 – 367 Mail: [uffcontratti@comune.scandicci.fi.it](mailto:uffcontratti@comune.scandicci.fi.it)

La gara sarà svolta interamente con la piattaforma telematica di acquisizione START, messa a disposizione dalla Regione Toscana: <https://start.toscana.it/> dove è presente anche tutta la documentazione di gara.

Il presente atto, conforme al Bando Tipo 1 emanato da ANAC e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 298 del 22 dicembre 2017, fatti salvi i necessari adeguamenti della specifica procedura di gara, è relativo alla concessione, mediante **procedura negoziata con bando art. 164 e seguenti D.Lgs 50/2016**, dei servizi di gestione dell'impianto sportivo comunale AREA SPORTIVA VINGONE per il periodo 2021/2028.

Dato atto, trattandosi di importo sotto soglia comunitaria, dell'art. 1, comma 2 lettera b) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 relativo alle procedure negoziate senza bando per gli appalti di beni servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'art. 164 e seguenti in base ai quali alle concessioni sono applicabili i principi di cui alla parte I e II del Codice.

Rilevato che il confronto concorrenziale tra gli operatori è assicurato mediante l'utilizzo nella piattaforma telematica START della cd "procedura aperta" che consente di partecipare a tutti gli operatori iscritti in tale piattaforma telematica con contestuale pubblicazione della procedura all'albo pretorio del Comune con comunicato sul sito internet comunale, pubblicazione ex art. 29 D.Lgs 50/2016 e trasmissione mediante e-mail alle Associazioni sportive presenti sul territorio di Scandicci.

CPV principale	92610000 – 0 Servizi di gestione di impianti sportivi
----------------	---

Sono applicabili le norme di cui al D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

**Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (80-20).** La procedura è indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95, comma 3.

**N.B. Si fa presente che,** sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, nessuna esclusa, relative alla stipulazione del contratto.

**Si informa che, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice potrà essere dato avvio all'esecuzione del contratto anche in via di urgenza, con le modalità ivi previste.**

## **PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Dal 10/10/2019 è efficace il **"Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"**, sottoscritto tra il Prefetto di Firenze e i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze, presente nella documentazione di gara.

In sede di gara le imprese partecipanti dovranno rilasciare le specifiche dichiarazioni previste dal predetto Protocollo, che costituisce parte della documentazione di gara inserita su START, come da modello **A.8 "Ulteriori dichiarazioni"**, successivamente indicato al paragrafo dedicato: "Modalità di presentazione delle offerte", punto A "Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta".

In caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto, dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte da parte del privato contraente le clausole così come riportato nel sopra citato Protocollo di legalità.

## **2. SISTEMA INFORMATICO**

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione concedente **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- 1) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- 2) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso.

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, pertanto, dovranno identificarsi sul START.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione concedente e la password.

Per qualsiasi informazione su START è possibile chiamare il **Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010** o scrivere a [Start.OE@PA.i-faber.com](mailto:Start.OE@PA.i-faber.com)

## **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **3.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara, disponibile su START all'indirizzo [https://start.toscana.it/.](https://start.toscana.it/), comprende:

- 1) Disciplinare

- 2) Capitolato e allegati
- 3) Progetto tecnico art. 23, D.Lgs. 50/2016
- 4) Modulistica complementare per la partecipazione (la versione completa è disponibile su START)
- 5) Regolamento comunale per l'affidamento in concessione, gestione e uso degli impianti sportivi comunali approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/01/2020 in vigore dal 01/01/2020.

### 3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate sul sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Le suddette richieste potranno essere formulate entro il termine previsto a pag. 1 del presente atto. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione concedente e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5**, avvengono e si danno per eseguite utilizzando START mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

La risposta alla richiesta di chiarimenti di un operatore economico viene altresì pubblicata in forma anonima sul sito nell'area "Chiarimenti". **Si sottolinea dunque la necessità che ogni operatore controlli costantemente la sezione "Chiarimenti" per verificare se l'Amministrazione abbia inserito comunicazioni nel corso della gara.**

**Attenzione:** Il sistema telematico START utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

### **3BIS. CLAUSOLA SOCIALE**

La concessione di cui al presente disciplinare, ricorrendone i presupposti, è sottoposta all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di concessione previste dalla contrattazione collettiva vigente nel settore relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

Con riferimento alle mansioni e attività richieste dal Capitolato speciale, è operante la clausola sociale di cui agli artt. 3, lettera qq), 50 e 177, D.Lgs 50/2016 in base alla quale, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente al fine di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dei relativi contratti integrativi del settore di riferimento per tutti i lavoratori, rispettando tutti gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei loro confronti. L'affidatario entrante si impegna ad applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte giuridico-normativa il CCNL del settore di riferimento.

A tale proposito si precisa che gli addetti presenti nel contratto in scadenza, come dipendenti e collaboratori, sono:

- n. 1 operaio 5 livello contratto sport/spettacolo
- n.1 operaio 4 livello contratto sport/spettacolo
- n.1 operaio 6 livello contratto sport/spettacolo
- n.1 impiegato amministrativo 1 livello contratto sport/spettacolo.

### **4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente atto disciplina la procedura negoziata con bando artt. 164 e seguenti D.Lgs. n. 50/2016, per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale AREA SPORTIVA VINGONE 2021/2028, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

### **5. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione di servizi non viene suddivisa in lotti in quanto tale soluzione non è plausibile sotto il profilo economico e gestionale.

La durata della concessione è fissata in n. 7 (sette) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o, se precedente, dalla data del verbale di consegna dell'impianto, periodo 2021-2028.

E' prevista l'opzione di rinnovo per la stessa durata di ulteriori n. 7 (sette) anni, mediante provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale.

Il servizio in gestione potrà altresì essere prorogato per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore – concessionario, così come previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016, stimato in n. 6 (sei) mesi.

In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione della prestazione, oggetto del contratto, agli stessi patti e condizioni giuridiche ed economiche.

Il valore annuo della concessione è stimato in € 46.738,40 (euro quarantaseimilasettecentotrentottomila/40) e quindi l'importo complessivo della concessione per l'intero periodo contrattuale di n. 7 (sette) anni, ai sensi degli artt. 35 comma 4 e 167 del D. Lgs. 50/2016 è stimato in **€ 327.168,80=** (Euro trecentoventisettemilacentosessantottomila/80), non comprensivo di canone concessorio, oneri fiscali esclusi.

La stima sopra riportata ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti entrate per il concessionario

il quale assume interamente a proprio carico il rischio di impresa legato alla gestione dei servizi , come definito all'art. 3, comma 1, lettera vv) *concessione di servizi* , D.Lgs 50/2016.

Il canone annuo è stabilito in € 1,00 (euro uno/00) pari a complessivi € 7,00 (euro sette/00) per il 2021/2028, oltre IVA di legge, da assoggettare a rialzo in sede di gara.

Con l'opzione di rinnovo per ulteriori sette anni, il valore complessivo totale stimato è pari a € **654.337,60** (euro seicentocinquantaquattromilatrecentotrentasette/60), oneri fiscali esclusi.

Con la proroga tecnica di sei mesi, il valore complessivo totale stimato è pari a € **677.706,80 (euro seicentoseptantasettemilasettecentoseimila/80)** oneri fiscali esclusi. Tale ultimo importo è considerato anche ai fini della determinazione del contributo di gara da versare ad ANAC, sia da parte degli operatori economici che della stazione concedente.

Gli importi suddetti sono stati determinati tenuto conto degli elementi indicati nel progetto tecnico art. 23, D.Lgs 50/2016, approvato anch'esso con la determinazione a contrarre e facente parte della documentazione di gara.

Per la presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a € 0,00 (zero).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, Codice, si precisa che, espletate le fasi relative alla procedura di affidamento, il contratto con l'aggiudicatario potrà essere stipulato anche oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

**5BIS. SOPRALLUOGO PREVENTIVO FACOLTATIVO:** E' possibile effettuare la visita di sopralluogo in autonomia senza accompagnamento di personale del Comune presso l'impianto indicato nella procedura, previo contatto con l'Amministrazione Comunale inviando una mail a [uffcontratti@comune.scandicci.fi.it](mailto:uffcontratti@comune.scandicci.fi.it) che provvederà ad avvisare il gestore dell'impianto sportivo. In base alla vigente disciplina emergenziale, è fortemente raccomandato l'uso delle misure di protezione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il concorrente dovrà dichiarare l'avvenuto sopralluogo facoltativo nel modello di autocertificazione **A.8 "Ulteriori dichiarazioni"** da rilasciarsi in sede di presentazione dell'offerta.

## **6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, anche con riferimento all'art. 13, comma 1 del Regolamento comunale per l'affidamento in concessione, gestione e uso degli impianti sportivi comunali approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/01/2020 di cui al paragrafo 3.1, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**E' vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dalla legge 14.06.2019, n.55 cd."Sblocca cantieri".

**In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione concedente procede nei termini previsti dall'art. 80 comma 4 D.Lgs 50/2016 come modificato dal DL. 76/2020 conv. L. 120/2020.**

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, **non** si farà ricorso al sistema AVCpass **in quanto trattasi di procedura di gara gestita esclusivamente in modalità interamente telematica, mediante piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente atto ossia tutte le offerte pervenute con modalità diverse.**

**N.B.: Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.**

### 8.1. REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla presente procedura, dovranno essere dichiarati anche i **seguenti requisiti**:

- iscrizione alla C.C.I.A.A per le attività interessate dalla gara in oggetto, o per le imprese straniere iscritte in altro albo professionalizzante del proprio paese.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato Membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83 c.3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Per la comprova del requisito la stazione concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **8.2. REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA NON PREVISTO**

## **8.3. REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA**

Il partecipante deve essere in possesso del seguente requisito:

- **aver gestito nel triennio 2017, 2018, 2019** almeno un impianto sportivo per almeno sei mesi consecutivi .

In sede di gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'operatore economico dovrà fornire i suddetti dati nel Mod. A.2-DGUE, Parte IV, sezione C punto 1b indicando date, Ente concedente, tipologia impianto gestito.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

Per il possesso del requisito tecnico – organizzativo (punto 8.3), i soggetti interessati potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Si rinvia ai paragrafi dedicati per la presentazione della relativa documentazione amministrativa.

## **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

- **il requisito relativo alla capacità tecnico organizzativa di cui al punto 8.3** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. La mandataria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

## **8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti economico finanziario (**par. 8.2**) e di capacità tecnico organizzativa (**par. 8.3**), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **9. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (**punti 8.2 e 8.3**) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

### **Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (punto 7) e di idoneità professionale (punto 8.1)**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione concedente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, che richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBCONCESSIONE

1. Per la peculiarità del servizio pubblico da gestire, sono vietate la subconcessione e la cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 19.

In deroga a quanto sopra, nel caso di realizzazione di interventi migliorativi che prevedono il potenziamento dell'attività sportiva, sarà possibile per il concessionario affidare a terzi la relativa gestione. Resta inteso che, secondo quanto previsto dall'art. 174 D.lgs 50/2016, il rapporto contrattuale continua ad intercorrere tra la stazione concedente e il concessionario.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

**NON PREVISTA** né la garanzia provvisoria né la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in base al disposto di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Dal 1 gennaio 2021 è cessata la sospensione del pagamento contributi ANAC.

Trattandosi di affidamento di importo compreso tra € 500.000,00 ≤ I < € 800.000, 00, secondo la Deliberazione ANAC n.1121 del 29 dicembre 2020, i concorrenti sono tenuti, **a pena di esclusione**, al pagamento del contributo ANAC nella misura di **€ 70,00 – n. gara 8133766**, la cui ricevuta deve essere inserita nella piattaforma START tra documenti di gara della Busta Amministrativa.

A tal fine, l'operatore economico deve collegarsi al portale ANAC al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>  
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Qualora la ricevuta di pagamento del contributo non venga prodotta nella documentazione di gara, detta mancanza può essere sanata mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione concedente esclude il concorrente dalla procedura di gara.

### **13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

#### **13.1 SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, è svolta telematicamente sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto aggregatore di riferimento.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015. **ATTENZIONE: tutti i documenti, per i quali è richiesta la firma digitale, devono, prima di essere firmati, prodotti nel formato pdf/a.**

Per partecipare all'affidamento dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine indicato a pag. 1 del presente atto, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

- A – Documentazione Amministrativa
- B – Documentazione tecnica
- C – Offerta economica - Piano economico-gestionale

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

## 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (A.1)

I concorrenti dovranno compilare ed inserire sulla piattaforma:

**A.1:** la "**Domanda di partecipazione A.1**", **soggetta ad imposta di bollo di € 16,00**, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del d.p.r. 445/2000, che viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente.

**Il concorrente singolo**, quindi, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

- **Inserire** nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. Il Comune di Scandicci assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

#### **Si precisa che il concorrente nella compilazione della domanda deve indicare,**

- i dati relativi al legale rappresentante;
- la forma di partecipazione assunta dall'operatore economico;
- i dati generali dell'operatore economico, in particolare il C.F. e la PEC;
- i dati relativi a tutti i soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente all'invio del presente invito, che ricoprono o che abbiano ricoperto le cariche richiesti dall'art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ossia:

a) per le imprese individuali: TITOLARE e DIRETTORE TECNICO

b) per le società in nome collettivo: SOCI e DIRETTORE TECNICO

c) per le società in accomandita semplice: SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORE TECNICO

d) per ogni altra tipo di società o consorzio:

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA IVI COMPRESI INSTITORI E PROCURATORI

GENERALI, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA oppure DEI SOGGETTI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO, DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA o DEL SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di Società con numero di soci pari o inferiore a 4 soci)

**N.B.: Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un PROCURATORE il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura**

l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**A1-BIS: IMPOSTA DI BOLLO DI € 16,00** A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio, la scansione del contrassegno dell'imposta di bollo oppure dichiarare il codice univoco identificativo indicato sul contrassegno.

#### **14.1.1 DOMANDA A1 PRESENTATA DA PARTE DEGLI OPERATORI ASSOCIATI**

##### **A) OPERATORI RIUNITI**

Nel caso di partecipazione di **operatori riuniti** (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE), i concorrenti facenti parte dell'operatore riunito dovranno compilare i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "*domanda di partecipazione*". I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate (vedasi par. 13.1), comprese la dichiarazione in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificati, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI o consorzi o GEIE;
- le parti dell'affidamento che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, del Codice.
- la quota percentuale di apporto di ogni requisito economico-finanziario e/o tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'affidamento relativo a tutti i membri del medesimo operatore riunito.

**Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà compilare e firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" A.1 generata dal sistema e ad essi riferiti.**

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito **deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria** e abilitato ad operare sul sistema START.

## **B) CONSORZIO**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un **CONSORZIO** deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" A.1, specificando la tipologia di consorzio, indicando le consorziate esecutrici e rendendo le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni sopra riportate;
- dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dell'affidamento, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

**N.B. SOLO IL CONSORZIO PRESENTA LA DOMANDA A1. PER LE CONSORZiate ESECUTRICI VEDI INFRA.**

Qualora il Consorzio partecipi alla procedura di gara come membro di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rese dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre e firmata digitalmente dagli stessi, dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

## **C) CONTRATTO DI RETE**

Nel caso in cui il concorrente sia un'aggregazione di imprese aderenti al **CONTRATTO DI RETE**, la domanda deve essere sottoscritta nei seguenti modi:

- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, devono essere sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.572009, devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## **14.2 DGUE-A.2 (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)**

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, il Comune di Scandicci accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento dalla Commissione europea n. 2016/7 del 05/01/2016 e adattato alla luce delle disposizioni del Codice dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016 n. 3, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al DLgs 50/2016 e s.m.i. e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, pubblicate in G.U. n. 174 del 27.7.2016.

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice;

A tale scopo il Comune di Scandicci mette a disposizione, tra la documentazione di gara, il modello di DGUE (A2) così come riformulato a seguito, in particolare, dei continui mutamenti dell'art. 80 del Codice, già compilato nella Parte I dalla stessa Stazione concedente. Rimane invece a carico dell'Operatore Economico la compilazione di tutte le altre parti ad eccezione della parte V, che non dovrà essere compilata.

**ATTENZIONE: NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI PRESTARE ATTENZIONE AD APPORRE LA “X” IN LINEA CON TUTTE LE CORRISPONDENTI DOMANDE (in particolare a tutte le domande della Sezione C lett. b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo e d) è ammesso a concordato con continuità aziendale).**

**Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, c. 3 DLgs 50/2016 (per l'elenco dei soggetti si veda par. 14.1).**

Il DGUE dovrà essere compilato come segue:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di gara e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Le informazioni sono già inserite ad opera della Stazione concedente.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso ALL'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della SEZ. C PARTE II**

Il concorrente indica:

- se intende ricorrere all'avvalimento
- la denominazione dell'operatore economico ausiliario
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Ogni impresa ausiliaria deve compilare un proprio DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

E' compito del concorrente allegare alla documentazione di gara il DGUE dell'ausiliaria o delle ausiliarie.

Si veda altresì il par. 14.3 per l'ulteriore documentazione da produrre in caso di avvalimento.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (paragrafo dedicato 8.1 del presente atto) ;



- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica (par. 8.2 del presente atto);

A TAL FINE, IN UN'OTTICA DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, GLI OPERATORI SONO INVITATI A PREMUNIRSI DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELLA STAZIONE CONCEDENTE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 86 DEL CODICE E ALLEGATO XVII DEL CODICE.

## **Parte V – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **14.2.1 – In caso di presentazione DGUE (A.2) da parte soggetti associati**

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico professionale e economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **14.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.**

**a)** Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **GIA' COSTITUITI** deve essere prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

**b)** Nel caso di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE NON ANCORA COSTITUITI** una dichiarazione attestante:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**c) Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre**, indicata nella domanda di partecipazione riferita al consorzio, deve:

- compilare la **Scheda A.3 "scheda consorziata esecutrice"** nella quale la consorziata rende le dichiarazioni le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed indica tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza; ogni **dichiarazione** con le modalità sopra indicate, deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942. Qualora il consorzio non indichi la consorziata/le consorziate per cui concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**d) Ulteriori documentazione in caso di avalimento**

1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Al fine di rendere queste due dichiarazioni nonché di dichiarare i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice è messo a disposizione per l'impresa ausiliaria nella documentazione di gara il **Mod. A.4 "Scheda impresa ausiliaria"**.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritta con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza. La dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ogni dichiarazione resa deve essere inserita nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

3) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

**e) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE ex art. 186bis RD 267/1942 e CURATELA FALLIMENTARE (ex art. 110 Codice)**

**Ai sensi dell'art. 110 Codice**

*"3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.*

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione concedente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'affidamento e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'affidamento o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida"

#### Ai sensi dell'art. 186Bis R.D. 267/1942

"Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. (2)

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione concedente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'affidamento e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'affidamento.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento"

Pertanto le imprese **ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale** (ex art. 186 bis R.D. 267/1942) nonché quelle **autorizzate ai sensi dell'art. 110 Codice**, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono:

- dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Competente Tribunale che li ha rilasciati nel DGUE sezione C parte III;

- (in caso di partecipazione in RTI) dichiarare che l'impresa non partecipa alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. L'impresa in concordato, di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano

assoggettate ad una procedura concorsuale. Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, **solo una** delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. E' sufficiente che la dichiarazione di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 186 bis del R.D. suddetto sia resa da un operatore riunito. L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario;

- presentare, nell'apposito spazio, predisposto sulla piattaforma la **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del summenzionato R.D., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- Nel caso in cui sia necessario il ricorso all' AVVALIMENTO:

L'impresa ausiliaria dovrà:

- presentare un proprio DGUE contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI. Dallo stesso DGUE deve emergere che l'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente, non si trovi, a sua volta, nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

- rendere le dichiarazioni previste sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprese quelle di impegnarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a fornire i requisiti necessari e a indicare le risorse messe a disposizione, nonché le dichiarazioni in riferimento a eventuali soggetti cessati dalla carica di cui alla scheda "**A4 – scheda impresa ausiliaria**". L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare l'impegno a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'affidamento. Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza;

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

#### **f) CONTRATTO DI RETE**

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- scansione copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegata scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata non autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: scansione copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**A.5) la GARANZIA** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016: NON PREVISTA.

**A.6) l'IMPEGNO di un fideiussore** individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, **a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto**, qualora l'offerente risultasse affidatario : NON PREVISTO.

**A.7) IL DOCUMENTO contributo ANAC**, tra quelli evidenziati qui di seguito in neretto, attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari **a Euro70,00 – numero gara 8133766**.

Il pagamento deve essere effettuato come indicato al precedente paragrafo 12.

**A.8) “Ulteriori Dichiarazioni”**

Il soggetto partecipante dovrà inoltre rilasciare le seguenti dichiarazioni, da inserire nella busta amministrativa, compilando il modello A8:

- dichiarare l'eventuale situazione dell'impresa di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del Tribunale su presentazione del ricorso all'ammissione, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942;
- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto;
- di aver preso visione della durata del contratto;
- di rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro (ai sensi degli articoli 16 della L.R. n.38/2007 e 26 del D.Lgs. n.81/2008); a tal fine dovrà indicare i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.S.L.), del Medico Competente e di aver provveduto ad informare e formare il proprio personale in materia di sicurezza e salute.
- di avere effettuato il sopralluogo preventivo FACOLTATIVO;
- di essere in possesso, ai fini delle riduzioni previste dall'art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006, di certificazioni di qualità \_\_\_\_\_;
- di rispettare le condizioni previste dal Protocollo di Legalità.

La **scheda A.8, dovrà essere compilata** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara.

Tale scheda dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione concedente assegna un **termine perentorio di n. 4 (quattro) giorni di calendario a pena di esclusione**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si applicano le disposizioni introdotte dalla L.n.55/2019 cd. "Sblocca cantieri".

## 16. OFFERTA TECNICA

### B.1 Contenuto dell'offerta tecnica

Il concorrente dovrà presentare un'offerta tecnica per il servizio oggetto della presente concessione che indichi in dettaglio, **pena l'esclusione dalla gara**, tutti gli elementi descrittivi come da prospetto riportato nel paragrafo dedicato al criterio di aggiudicazione, segnatamente i parametri di valutazione dell'offerta tecnica.

### B.2 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dettagliata – di un massimo di **30 facciate (n. 15 pagine f/r)**, formato **A4 e carattere ARIAL 11** - con tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta tecnica relativa al servizio. La relazione tecnica dovrà svilupparsi in assoluta coerenza con quanto richiesto dal Capitolato speciale. Tale relazione dovrà inoltre descrivere nel dettaglio ed articolare la descrizione delle attività che l'offerente intende proporre, facendo espresso riferimento ai criteri di valutazione / sub criteri riportati nella tabella di cui al paragrafo dedicato.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. **L'offerta non deve contenere limiti di validità dell'offerta medesima o eccezioni a quanto stabilito dal capitolato speciale** o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni della gara. L'offerta tecnica deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START. **La mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce anch'essa motivo di esclusione dalla gara, così come la sua mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla gara.** Tutti i documenti componenti l'offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START, dovrà contenere:

### C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

#### C1) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**:

Il canone complessivo in valuta, oltre IVA di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione relativa al periodo 2021-2028, di importo superiore a quello posto a base di gara pari a € 1,00 (euro uno/00).

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in cifre.

In caso di valori incongruenti, verranno chiesti chiarimenti successivamente.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'*offerta economica* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in ribasso rispetto a quello a base di gara.



Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

**N.B.** Si evidenzia che, nelle gare d'affidamento, in sede di presentazione dell'offerta economica, il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti dati che costituiscono un DI CUI dell'offerta economica:

**A) - i propri costi aziendali**, espressi al netto dell'IVA, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del Codice, per la presente concessione. Tali oneri non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per la presente concessione).

**B) - il costo della manodopera**, espresso al netto dell'IVA, sostenuto per l'esecuzione della concessione.

**In questo caso, trattandosi di concessione, il prezzo offerto è a titolo di canone concessorio (importo che può essere ben inferiore rispetto al valore stimato della concessione) e quindi i suddetti importi A) e B) dovranno essere inseriti nel piano economico- gestionale, come indicato al successivo sub paragrafo C2).**

## **C2) PIANO ECONOMICO - GESTIONALE**

Deve contenere il piano economico gestionale della concessione (conto economico, stato patrimoniale, prospetto analitico dei flussi di cassa) proposto per il periodo di gestione dell'impianto ed è **volto a dimostrare che il progetto di gestione proposto genera** ricavi sufficienti a coprire i costi, ivi compresi quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto e al canone da corrispondere al Comune e quindi a saggiare la fattibilità e congruità dell'offerta presentata. Il concorrente utilizza il modello apposito presente nella documentazione di gara.

Il piano economico-gestionale **non sarà oggetto di specifica attribuzione di punteggio**, ma la sua attuazione, ai sensi dell'art. 171 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, costituisce vincolo nell'esecuzione del contratto di concessione.

**La mancata presentazione del Piano economico gestionale costituisce causa di esclusione dalla gara.** Il documento deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). Tale documento è parte integrante e fondamentale dell'offerta e sarà utilizzato al fine della verifica di congruità.

Come anticipato al precedente subparagrafo C1), **nel piano economico gestionale dovranno essere evidenziati, A PENA DI ESCLUSIONE**, l'importo annuo del costo della manodopera e l'importo annuo degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81 / 2008 e imputati alla specifica concessione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

## **17 BIS DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

***Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella "Documentazione Economica".***

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali" allegato 3, messo a disposizione sul sistema telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Il modello “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali”, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

**Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali”.**

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente concessione è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. L'offerta tecnica dovrà descrivere nel dettaglio ed articolare chiaramente le attività che l'offerente intende proporre. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti elementi e fattori ponderali:

ELEMENTI	FATTORI PONDERALI
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

#### OFFERTA TECNICA - PUNTEGGIO 80

La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti CRITERI, secondo le modalità indicate successivamente:

#### CRITERI QUALITATIVI

Offerta tecnica max 80 punti su 100	Punteggio massimo assegnabile
<b>1.Progetto organizzativo</b> - saranno valutati i seguenti elementi:	<b>35</b>
1.1.Attività sportive e ludico-motorie che si svolgeranno nel periodo di vigenza della concessione in ordine: 1.1.1 - alla loro compatibilità con quella praticabile nell'impianto : <b>5 punti</b> 1.1.2 - al massimo utilizzo e valorizzazione dell'impianto, descrizione della tipologia, frequenza: <b>5 punti</b> 1.1.3 - modalità organizzativa delle attività: <b>5 punti</b> 1.1.4 - carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto: <b>5 punti</b>	20
1.2 Qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati nella gestione dell'impianto sportivo AREA VINGONE, desumibili dai CV,	10

valutati fino ad un massimo di 4 curriculum (2,50 punti per ogni curriculum) <i>Criterio QUANTITATIVO.</i>	
1.4 Compatibilità del progetto organizzativo con le attività e i servizi svolti dal Comune	5
Totale parziale	35

<b>2. Proposte specifiche e migliorative dei servizi sportivi e attività a favore di giovani, diversamente abili e anziani</b> - saranno valutati i seguenti elementi:	<b>20</b>
2.1 Previsione di convenzioni gratuite o tariffe agevolate per le categorie suddette	10
2.2 Attività Ludico aggregative , anche nel periodo estivo rivolte a Minori, diversamente abili	10
Totale parziale	20
<b>3. Piano di conduzione tecnica dell'impianto</b> - saranno valutati i seguenti elementi: 3.1 Redazione di programma dettagliato che illustri: 3.1.1 - le modalità organizzative di conduzione e funzionamento della struttura: <b>8 punti</b> 3.1.2 - servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso: <b>7 punti</b>	<b>15</b>
<b>4. Progetti di collaborazione con altre associazioni per lo svolgimento di iniziative di carattere sportivo e/o sociale</b> - saranno valutati i seguenti elementi: <b>4.1</b> - numero complessivo degli iscritti alle associazioni che collaborano con le iniziative : <b>5 punti</b> <b>4.2.</b> - attinenza dell'oggetto sociale delle Associazioni coinvolte con l'attività svolta nelle iniziative: <b>5 punti</b>	<b>10</b>
Totale	<b>80/100</b>

**Con riferimento ai suddetti criteri, i concorrenti dovranno presentare una relazione tecnica nella quale dovranno illustrare gli elementi richiesti ENTRO UN NUMERO MASSIMO DI 30 FACCIATE (n. 15 pagine).**

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 relativa "all'offerta economicamente più vantaggiosa" per il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è utilizzato il sistema lett. a) del par. 5 della stessa Linea: ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE DI UN COEFFICIENTE DA PARTE DI CIASCUN COMMISSARIO DI GARA, in base al quale:

1) Per ogni subcriterio qualitativo di ogni offerta, ciascun commissario attribuisce un coefficiente, variabile tra 0 e 1, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Giudizio	Valore
----------	--------

Ottimo	1
Più che adeguato	0,75
Adeguato	0,50
Parzialmente adeguato	0,25
Inadeguato	0

Per ciascun criterio viene effettuata la media aritmetica dei valori compresi tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Dopo di che si riporta ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima (con approssimazione alla terza cifra decimale) le medie provvisorie prima calcolate (1<sup>a</sup> riparametrazione).

A questo punto si moltiplica le medie provvisorie riproporzionate X il punteggio massimo attribuito ad ogni parametro (il "peso"), secondo la tabella sopra riportata (3<sup>a</sup> colonna).

**Si sommano così per ogni offerta i punteggi ottenuti per ogni criterio riportato nella tabella.**

**Una volta ottenuto così il punteggio dell'offerta tecnica per ogni offerta (max 80 punti) NON si procede ad una 2<sup>a</sup> riparametrazione.**

**Si applica l'art. 95, comma 12, D.Lgs 50/2016 in base al quale le stazioni concedenti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

La Stazione concedente decide che per i calcoli suddetti e per la riparametrazione si tenga conto:

- per il coefficiente variabile tra 0 e 1: di n. 4 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5;
- per i punteggi parziali per ogni singolo criterio nonché per il punteggio complessivo: n. 2 decimali la cui ultima cifra sia arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

Tutto quanto proposto dalla ditta nell'offerta tecnica andrà ad integrare, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale passibile di penalità in caso di inadempienza.

**Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara.**

**La Commissione potrà decidere di chiedere chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche che non risultino chiari.**

## **18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica è determinata dall'importo del canone concessorio complessivo formulato in valuta superiore a quello posto a base di gara e soggetto a rialzo quantificato in € 7,00 (euro sette/00), oltre IVA.

Così come previsto dalle Linee Guida ANAC attuative del Nuovo Codice D.Lgs.50/2016 n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione provvede alla determinazione del coefficiente riferito al solo elemento del prezzo utilizzando la seguente formula della proporzionalità inversa:

$V(a)_i = R_a/R_{max}$

dove:

$R_a$  = valore offerto dal concorrente

$R_{max}$  = valore dell'offerta più elevata

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al punteggio economico massimo, previsto in 20 punti.

Per il punteggio complessivo si tiene conto di n. 2 decimali la cui ultima cifra è arrotondata per difetto se la successiva è inferiore o uguale a 5, o sia arrotondata per eccesso se la successiva sia superiore a 5.

La valutazione dei suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
- è facoltà della stazione concedente non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

La prima seduta pubblica avrà luogo **nella data indicata nel frontespizio** presso il Palazzo comunale in Scandicci, in videoconferenza.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma di START. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma START, almeno due giorni prima della data fissata.

La Stazione Concedente, sulla base delle proprie disposizioni organizzative, procederà, nella prima seduta pubblica a verificare la regolarità formale delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperti i relativi *file*, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Stazione Concedente procederà:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto;
- ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare il provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni alla gara degli operatori economici;
- a provvedere altresì agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione concedente si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione concedente procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre eventuali dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

N.B. Trattandosi di gara telematica, tipologia esclusa dall'applicazione della delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo, avverrà con le seguenti modalità:

- per i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, la stazione concedente acquisirà la relativa documentazione d'ufficio;
- per i requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico-organizzativo, sarà onere del concorrente fornire la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice in conformità con le disposizioni introdotte dalla L.55/2019 (cd."Sblocca cantieri") è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, in tutto o in prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione concedente. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione concedente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Dopo l'adozione della determina che dispone le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti e la nomina della Commissione giudicatrice, viene convocata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche al fine di verificarne la regolarità formale. Le sedute pubbliche di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice, la quale procederà, tramite il sistema telematico, a:

- aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e consistenza;
- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari e trasmettere i verbali al RUP per l'adozione dei relativi atti.

In una o più sedute riservate, anche mediante strumentazione da remoto per prevenire il contagio covid 19, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione convoca la seduta pubblica per dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, inserisce detti punteggi nel sistema telematico e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle offerte economiche previa verifica della loro regolarità formale.

La Commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione delle offerte economiche, la documentazione economica, al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

La Commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione al RUP o segnala a questi la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alle migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà da parte del RUP di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È

facoltà della stazione concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

In conformità con le disposizioni previste dal decreto "sblocca cantieri" convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, il calcolo della soglia è effettuato, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si applica l'ultimo periodo dell'art 97 comma 6 in base al quale la stazione concedente può sempre valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, risultino anormalmente basse.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione concedente ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione concedente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'affidamento di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione concedente (nella persona del RUP), prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione concedente, previa verifica ed approvazione dell'aggiudicazione efficace ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 e s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, la stazione concedente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice ed inoltre le coperture assicurative previste dal Capitolato.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

## **24. AVVERTENZE GENERALI-RISOLUZIONE E RECESSO**

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione concedente si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione qualora vi siano impedimenti di qualsiasi natura. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta economicamente conveniente. L'aggiudicazione efficace non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta, per il concorrente, è vincolante per il periodo indicato nel bando (180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte). Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione concedente e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione,

l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.

In riferimento alle misure relative alla risoluzione ed al recesso contrattuale da parte della stazione concedente si richiamano le misure previste dal capitolato tecnico.

## **25. GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – art. 103 D.Lgs 50/2016**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria come indicato al paragrafo 5 del presente atto e dal Capitolato.

La fideiussione deve recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Per le riduzioni alla garanzia si veda l'art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016 .

## **26. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI**

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visionare l'apposita Scheda Informativa Privacy disponibile nella documentazione di gara.

## **27. PUBBLICAZIONI SUL PROFILO DI COMMITTENTE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

In assolvimento a quanto richiesto dall'art. 29 D.Lgs. 50/2016, oltre alla piattaforma START, sul profilo di committente della Stazione concedente, raggiungibile al sito: <https://www.comune.scandicci.fi.it/opengov/gare> saranno pubblicati:

- tutti gli atti della presente procedura (se non considerati riservati ex art. 112 o secretati ex 162) o per i quali l'accesso è differito e fino al termine del differimento;
- provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura;
- le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, tecnico-professionali;
- la composizione della Commissione e i curricula dei suoi componenti;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Simone Chiarelli.

Relativamente al diritto di accesso, si applica l'art. 53 del Codice.

## **28. CODICI DI COMPORTAMENTO**

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" – recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 / 2014 – in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

**La stazione concedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, DLgs. 50/2016 "Conflitto di interesse", con riferimento a tutte le fasi dello svolgimento della procedura di aggiudicazione di cui al presente atto, vigila affinché, in caso di conflitto di interesse, il proprio personale si astenga dal partecipare alla procedura nel suo complesso inclusa la fase di esecuzione del contratto.**

## **29. NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors": I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2  
"SERVIZI AMMINISTRATIVI "  
Dott. Simone Chiarelli